CHIARIMENTI E PRECISAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA DEL 5.9.2012

RILASCIO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ISCRITTI:
L'art.15 della Legge 183/2011 (legge di stabilità) dispone che NON possono più essere richiesti e consegnati a Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi CERTIFICATI attestanti stati, qualità, titoli di studio ed altro, e che gli stessi debbano essere sostituiti con AUTOCERTIFICAZIONE O CON ATTI SOSTITUTIVI DI NOTORIETA'.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive .

Ne consegue che anche il CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE SARA' CONSEGNATO SOLO AGLI ISCRITTI CHE LO CHIEDERANNO AD USO PRIVATO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito che i certificati da presentare ad un ente privato sono soggetti al pagamento della imposta di bollo di 16,00 euro.

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. B o previsti da altre norme speciali, come da tabella allegata.

Il medico o l'odontoiatra richiedente il certificato, in questo caso, ha l'obbligo di citare l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo che deve essere evidenziato obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

In ogni caso è fatto divieto di rilasciare il certificato di iscrizione online senza il pagamento del bollo di cui si deve dare fedele comunicazione all'Ordine usando il modello F35 e pagando il relativo importo presso gli Uffici Postali.

La segreteria

Allegati:

Circolare FNOMCEO N. 5/2013

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Tabella B 642/72 per certificazioni esenti